



Ispettorato di Area Metropolitana di Genova

Ricostituzione della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (C.I.S.O.A.) presso la sede provinciale INPS di Genova

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO DI AREA METROPOLITANA

VISTA la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante *"Miglioramenti ai trattamenti economici previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore di lavoratori agricoli"*, ed in particolare l'art. 8 che prevede la corresponsione ai lavoratori agricoli di un trattamento sostitutivo della retribuzione, su deliberazione della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (d'ora in avanti: C.I.S.O.A.) di cui al successivo art. 14 della medesima legge;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 di delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 in materia di disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale, in attuazione alla legge 10 dicembre 2014, n. 183;

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, emanato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109 con cui è stato approvato lo Statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto n. 49 del 27 luglio 2023 adottato dal Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro recante modifica della struttura organizzativa dell'Ispettorato Nazionale del lavoro in attuazione dell'art. 3, commi 15 e 16 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

VISTO il decreto direttoriale n. 198 del 5 ottobre 2022 dell'allora Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova (oggi Ispettorato di Area Metropolitana di Genova), con il quale è stata ricostituita la C.I.S.O.A. presso la sede INPS di Genova per il quadriennio 2022-2026;

VISTA la circolare n. 39 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale

della Previdenza e Assistenza Sociale, Divisione III, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992, dalla quale si rileva che possa trovare applicazione anche alla C.I.S.O.A., per ciò che concerne la durata in carica quadriennale dei componenti, l'art. 1, comma 2 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14 della già richiamata legge 8 agosto 1972, n. 457, la Commissione è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (ora direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro/Ispettorato di Area Metropolitana), in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia e che, in relazione a ciascuno dei suddetti membri, può essere nominato un supplente;

VISTA la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 10804 del 15 febbraio 2011 la quale, in considerazione del mutato riparto delle competenze tra Stato e Regioni a seguito della riforma introdotta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, fornisce indicazioni secondo cui il rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (in allora: Ministero dell'agricoltura e delle foreste) debba essere sostituito da un rappresentante delle Regioni;

RILEVATA la necessità di procedere alla ricostituzione della predetta Commissione;

VALUTATO che l'iter istruttorio finalizzato alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro è già stato svolto in relazione alla recente ricostituzione del Comitato provinciale INPS e delle relative speciali Commissioni, avvenuta con decreto n. 50/2026 del Direttore dell'Ispettorato di Area Metropolitana di Genova e che i relativi dati possono quindi essere utilizzati anche per l'analoga valutazione finalizzata alla ricostituzione della C.I.S.O.A.;

RILEVATO che, ai fini della formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività, sono stati considerati i seguenti elementi di valutazione individuati dalla giurisprudenza consolidata, sia ordinaria che amministrativa:

- entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;
- partecipazione alla risoluzione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

RITENUTO, in coerenza con la vigente normativa e con i consolidati indirizzi giurisprudenziali in materia, di dover tener altresì conto, accanto al principio della maggior rappresentatività, del concorrente principio del pluralismo partecipativo degli organismi di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, da realizzarsi attraverso la più ampia partecipazione degli stessi, in armonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la scelta degli esponenti delle categorie in seno agli organi collegiali, laddove sussista un limitato numero dei posti disponibili, deve *"contemperare la forza rappresentativa delle organizzazioni sindacali operanti sul territorio con l'esigenza di assicurare un significativo pluralismo nella partecipazione di queste ultime"* (ex plurimis, Cons. Stato, sentenza n. 845/2006);

RILEVATO che dalle risultanze degli atti istruttori e dalla comparazione dei dati compiuta secondo i criteri sopra indicati, sono risultate maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni dei datori di lavoro operanti nel settore

agricolo in ambito provinciale:

- in rappresentanza dei lavoratori dipendenti: C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;
- in rappresentanza dei datori di lavoro: Coldiretti, Confagricoltura e C.I.A.;

PRESO ATTO delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori e associazioni dei datori di lavoro;

PRESO ATTO della designazione comunicata dalla Regione Liguria;

PRESO ATTO della designazione comunicata dalla Direzione provinciale INPS di Genova;

D E C R E T A

Articolo 1

È ricostituita, per il quadriennio 2026/2030, presso la sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Genova, la Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (C.I.S.O.A.) di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, composta come segue:

Presidente

– Direttore *pro tempore* dell'Ispettorato di Area Metropolitana di Genova o altro funzionario delegato in caso di assenza o impedimento

Rappresentante INPS

– Direttore *pro tempore* della Direzione provinciale INPS di Genova o altro funzionario delegato in caso di assenza o impedimento

Rappresentante Regione Liguria

– Effettivo: **Dario BARTOLO**

Rappresentanti dei lavoratori:

- **C.G.I.L.**
 - Effettivo: **Laura TOSETTI**
 - Supplente: **Massimo CANCELLIERE**
- **C.I.S.L.**
 - Effettivo: **Donatella LAMANNA**
 - Supplente: **Davide PIAZZI**
- **U.I.L.**
 - Effettivo: **Valeria RABAGLIA**
 - Supplente: **Gisella BORDO**

Rappresentanti dei datori di lavoro:

- **Coldiretti**
 - Effettivo: **Paolo CALCAGNO**
 - Supplente: **Angela Giuseppina NESPOLO**
- **Confagricoltura**
 - Effettivo: **Ivan SOTTINI**
 - Supplente: **Tina ZEJN**
- **C.I.A.**
 - Effettivo: **Giulio Attilio MALAVOLTI**
 - Supplente: **Maria Vittoria CALABRETTA**

Articolo 2

La Commissione di cui al precedente articolo 1 avrà durata di quattro anni.

Articolo 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (www.ispettorato.gov.it), sezione "*pubblicità legale*", ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 4

Avverso il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è ammesso ricorso al TAR della Liguria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi del precedente articolo 3.

Genova, 6 ottobre 2026

IL DIRETTORE
Dott. Sergio Fossati

